
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, criterio della soccombenza

Va confermato che il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali ex art. 91 c.p.c., vieta (soltanto) di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 25.2.2015, n. 3779

...omissis...

Con unico complesso motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 24 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "insufficiente e/o contraddittoria" motivazione

su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ed immotivatamente compensato le spese di lite del grado, pur essendo egli totalmente vincitore.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali ex art. 91 c.p.c., vieta (soltanto) di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice (v. Cass., 8/10/1962, n. 2877).

Orbene, nel disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del gravame pur avendo rigettato il gravame dalla società Telecom Italia s.p.a. interposto avverso la pronunzia di primo grado che ha accolto la domanda nei confronti della medesima spiegata dal B., il giudice dell'appello (oltre ad aver violato l'art. 92 c.p.c., laddove ha posto a base dell'adottato provvedimento in argomento la considerazione della "particolarità della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati", invero non altrimenti specificati, con omissione pertanto dell'esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano il provvedimento de quo: cfr. Cass., 13/07/2011, n. 15413) ha nel caso violato il suindicato principio.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna società Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 600,00 per onorari, 500,00 per diritti, ed Euro 100,00 spese.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna la società Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite del grado d'appello e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida rispettivamente in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 600 per onorari ed Euro 500,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso ex art. 15 L.P., nonché in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
